

REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE D'ISTRUZIONE

INDICAZIONI GENERALI

I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.

Viaggi e visite sono realizzati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di programmazione e dal consiglio di istituto (art. 10, comma 3, lettera e D.Lgs. n. 297/1994).

La circolare n. 291/1992 permette l'identificazione di quattro fondamentali tipologie di attività esperibili:

1. *viaggi di integrazione culturale*: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
2. *viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*: sono finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.;
3. *viaggi connessi ad attività sportive*: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola);
4. *visite guidate*: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc. Al riguardo il d.m. n. 507/1997, poi modificato dal d.m. n. 375/1999, stabilisce che l'ingresso è gratuito per cittadini europei che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà. Per gruppi e comitive di studenti delle scuole italiane accompagnati da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente prestabilito dal capo di istituto l'ingresso avviene a titolo gratuito.

Tranne che le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.

Sin dal 1996 (c.m. n. 623/1996) è stato chiarito che la gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all'Estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva.

L'entrata in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000 del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia scolastica, che all'art. 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto dell'amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, hanno configurato la definitiva e totale *autonomia* alle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione.

I minuziosi suggerimenti recati da circolari ministeriali in tema di viaggi, pertanto, non hanno più alcun carattere vincolante sul piano dei rapporti funzionali-gerarchici tra scuole ed amministrazione scolastica centrale o periferica.

Essi, piuttosto, conservano la natura di tracce o suggerimenti operativi, che è consigliabile tenere presenti in considerazioni delle potenziali (e notevoli) responsabilità giuridiche individuali connesse ad eventi accidentali dannosi.

Tali suggerimenti riguardano i destinatari delle attività, la durata dei viaggi, la scelta delle località di destinazione, le procedure di autorizzazione e gli organi competenti, i docenti accompagnatori, la scelta del mezzo di trasporto e della ditta incaricata, le assicurazioni contro gli infortuni, la documentazione da acquisire e conservare.

Alcune regole costituiscono altrettanti *criteri generali* utili per procedere all'organizzazione delle iniziative. Tra di esse vanno in particolare ricordate:

- il divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con l'educazione ambientale);
- l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;
- l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età; la possibilità di far partecipare i genitori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico); l'obbligo di acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;
- l'obbligo di assicurare la partecipazione del 75% degli studenti componenti le singole classi coinvolte;
- la possibilità di finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di istituto, con contribuzioni di Enti terzi o con quote versate dai partecipanti;
- la necessità di prevedere un docente accompagnatore (con diritto all'indennità di missione) ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap.

Altre regole attengono all'importante e indeclinabile necessità di garantire la *massima sicurezza*, a tutela dell'incolumità dei partecipanti. Tra di esse vanno in particolare ricordate:

- la preferenza da accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze e sia pure non escludendo l'utilizzazione della nave e dell'aereo;
- la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne;
- la particolare attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve produrre un'analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato) onde verificarne documentalmente l'affidabilità;

- la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere; l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
- la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Circa il *divieto di viaggio nelle ore notturne* non è escluso che vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es. per destinazioni all'estero) può risultare più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne.

La nota min. prot. 645/2002, nel ribadire la piena autonomia e responsabilità organizzativa della scuola, propone in allegato uno schema di "capitolato d'oneri", concordato a livello nazionale con le associazioni di categoria delle agenzie turistiche e di viaggio. Il capitolato originario è stato successivamente modificato e nuovamente diramato in allegato alla nota prot. 1902/2002. Si tratta, in buona sostanza, di uno schema riepilogativo delle principali clausole e condizioni che dovrebbero essere incluse in qualsiasi contratto si vada a stipulare per l'effettuazione di viaggi d'istruzione. È opportuno tener presente che, data la natura giuridica dei cosiddetti "capitolati d'oneri", non è sufficiente fare rinvio al capitolato stesso per regolamentare l'accordo che di volta in volta intercorre con l'agenzia prescelta, dovendosi invece formalmente ed espressamente ripetere nel contratto tutte le clausole di cui ci si intende avvalere.

Quanto all'incarico di *docente accompagnatore*, premesso che esso spetta istituzionalmente al solo personale insegnante, non è esclusa la partecipazione del capo di istituto, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con Autorità locali o straniere. E' da segnalare all'attenzione delle scuole che gli insegnanti chiamati ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo usufruiscono della tutela assicurativa Inail **a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa (POF)**. Tale circostanza (v. circolare n. 28/2003) dovrebbe far comprendere che solo gli insegnanti (e, per quanto detto in precedenza, eventualmente il dirigente scolastico) possono svolgere funzioni di accompagnatore degli alunni. La partecipazione di altri soggetti (es. personale ATA) non è di tipo istituzionale, non gode di protezione assicurativa Inail e non vale ad assicurare lo svolgimento di quelle funzioni che spettano al docente nell'ambito del rapporto educativo-formativo con gli alunni in viaggio.

Relativamente agli *aspetti contabili*, la circolare n. 36/1995 delinea e riepiloga alcune regole quanto alle spese per assicurazione, nonché al rapporto tra finanziamento a carico della scuola e quote di partecipazione degli studenti. L'art. 14 del decreto n. 44/2001 (istruzioni generali di contabilità) prevede, inoltre, la facoltà di utilizzo di carta di credito per l'esecuzione delle spese relative all'organizzazione dei viaggi di istruzione. Essendo vietate "gestioni" estranee al programma finanziario annuale (art. 2, comma 2, d.i. n. 44/2001), gli eventuali "depositi" di quote stabilite a carico degli alunni vanno gestiti secondo la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, del medesimo d.i. n. 44/2001. È utile anche rammentare che il personale (dirigente, docente o ATA) che dovesse maneggiare direttamente il denaro versato da alunni assume la qualifica di "contabile di fatto", con connesse responsabilità patrimoniali.

In ordine agli *aspetti procedurali*, i consigli di circolo e di istituto deliberano le iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe, dei quali si rende promotore il collegio dei docenti.

La documentazione fondamentale da acquisire agli atti è la seguente:

- ***elenco nominativo*** degli alunni partecipanti distinto per classe. La circolare Ministero Interno n. 3 del 14 marzo 1995 (su G.U. 15.04.1995, n. 89) ha precisato che per le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma dell'art. 293 del T.U. leggi di pubblica sicurezza (18.06.1931, n. 773, e reg. esec. 06.05.1940, n. 635) il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, può rilasciare un documento riportante le generalità di ciascun alunno e la foto dello stesso legata da timbro a secco, senza che sia necessaria l'acquisizione di fotografie autenticate né alcuna certificazione da parte delle famiglie (in genere per l'espatrio di minori v. c.m. Interno n. 14/1998), tenuto conto che le generalità degli alunni sono ampiamente desumibili da atti già in possesso dell'Amministrazione scolastica. La c.m. n. 380/1995 ha precisato che l'elenco nominativo, redatto su apposito modulo (allegato alla decisione del Consiglio europeo 30.11.1994) è sufficiente per la partecipazione di studenti extracomunitari frequentanti scuole italiane a viaggi di istruzione in Paesi comunitari, senza che sia necessario avviare la procedura di richiesta del visto d'ingresso.
- ***assenso dei genitori per gli alunni minorenni***
- ***preventivo di spesa e prospetto della copertura finanziaria, con indicazione della quota a carico degli alunni***
- ***programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici***
- ***prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio interpellate***
- ***certificazioni varie riguardanti l'automezzo da utilizzare***
- ***polizze assicurative contro gli infortuni degli alunni***. La circolare n. 36/1995 sul bilancio, nella parte relativa ai viaggi di istruzione, ha ricordato che non possono essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la *responsabilità civile verso terzi* dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni, ovvero gli *infortuni* dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di rischi (i primi) connessi direttamente all'esplicazione della funzione professionale e quindi propri del soggetto prestatore d'opera e assicurabili a suo personale carico, ovvero di rischi (i secondi) che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria Inail.

Passando in rassegna istruzioni di maggior dettaglio si può segnalare, per completezza informativa, che:

- la legge n. 352/1997 (richiamata nella c.m. n. 707/1997) ha previsto intese con il Ministero dei Beni culturali e le Soprintendenze dirette ad agevolare la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ad essa ha fatto seguito un Accordo-quadro trasmesso in allegato alla c.m. n. 312/1998;
- la circolare n. 188/1998 ha dato notizia dell'istituzione di un servizio di "assistenza didattica" attivo presso la Soprintendenza archeologica di Pompei, per visite agli scavi di Pompei, Ercolano, Stabiae, Oplontis e al Museo di Boscoreale;

- la circolare n. 327/1998, a proposito di visite ad impianti militari, ammette che esse possano aver luogo in giornate non festive, a condizione che si concilino con il normale svolgimento delle lezioni;
- il d.m. 28 settembre 1999, n. 375 (che modifica il precedente d.m. 11.12.1997, n. 507) ha previsto che l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è gratuito per cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà. Per gruppi e comitive di studenti delle scuole italiane accompagnati da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente prestabilito dal capo di istituto l'ingresso avviene a titolo gratuito.

INDICAZIONI SPECIFICHE

1. I viaggi le visite e le uscite costituiscono parte integrante dell'attività scolastica sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni sia su quello didattico-culturale.
2. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori e il possibile periodo di effettuazione.
3. Il Consiglio di classe è l'organo ufficiale a cui è demandata la competenza esclusiva sulla ammissibilità della partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, tuttavia esso, pur consapevole che le varie uscite costituiscono un momento formativo, terrà nel dovuto conto l'andamento disciplinare degli alunni, le assenze collettive e quant'altro possa essere riferito a comportamenti non adeguati e potrà, di concerto con la Presidenza, non autorizzare uscite già programmate in sede di Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.
4. Se l'iniziativa riguarda una sola classe è opportuno che gli accompagnatori siano due, anche se è possibile che ad accompagnare la classe sia un solo docente. Se l'iniziativa riguarda più classi, è opportuno che ci sia un accompagnatore ogni 15 alunni. È previsto un accompagnatore ognuno/due alunni in situazione di handicap. Nel designare gli accompagnatori il Consiglio di Classe provvederà ad indicare un accompagnatore in più, per subentro in caso di imprevisto. Gli accompagnatori debbono far parte del Consiglio di Classe. Solo in casi assolutamente eccezionali potrà essere prevista la sostituzione di un docente accompagnatore appartenente al Consiglio della classe impegnata nel viaggio di istruzione o nella visita guidata con un docente di un'altra classe.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe devono rientrare nel POF approvato dal Collegio dei Docenti.
6. Le proposte debbono essere approvate e programmate dai Consigli di Classe almeno 60 gg. prima della data dell'uscita, in modo da dare al Collegio dei Docenti la possibilità di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel POF.
7. Si auspica, specie per le visite guidate di un giorno la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione e visite guidate per ragioni economiche. **Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione, è il 75% degli alunni frequentanti la classe.**

8. È quanto mai opportuna l'individuazione di un Coordinatore del Piano delle Uscite: questi potrebbe essere inserito fra le Figure Strumentali elette dal Collegio dei Docenti o proposto dal Dirigente Scolastico.
9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
10. Non verranno presi in considerazione eventuali accordi di carattere finanziario e organizzativo intervenuti fra persone diverse dal Coordinatore del Piano delle Uscite.
11. Il Docente referente, dopo l'approvazione della proposta di uscita da parte del Consiglio di Classe e dopo l'inserimento nel POF, presenta al Coordinatore del Piano delle Uscite almeno trenta giorni prima l'effettuazione dell'uscita, una relazione nella quale siano inseriti tutti gli elementi utili a favorire l'effettuazione del progetto.
12. Per i viaggi all'estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare o, per lo meno, la conoscenza di una lingua internazionale riconosciuta (inglese, francese, tedesco).
13. Ogni accompagnatore non può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel corso dello stesso anno scolastico, in modo che sia assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti, salvo partecipazione a gemellaggi o scambi con altre scuole.
14. Obblighi e le responsabilità degli accompagnatori:
 - Preoccuparsi del regolare svolgimento del programma fissato dal Consiglio di Classe.
 - Presentazione della dichiarazione circa gli obblighi di sorveglianza che competono loro.
 - Vigilanza degli alunni
 - Consegna al Coordinatore del Piano delle Uscite, e in copia al Consiglio di Classe, una relazione sul Viaggio di Istruzione
 - Richiesta individuale di rimborso e di pagamento delle diarie dovute. Tale richiesta sarà corredata da eventuali fatture giustificative.
15. Obblighi e le responsabilità degli alunni:
 - Non è consentito loro contattare agenzie di viaggio a nome della scuola.
 - Essi devono attenersi al programma fissato dal consiglio di Classe.
 - Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate devono attenersi alle indicazioni degli insegnanti accompagnatori. Ogni mancanza disciplinare sarà esaminata dagli organi competenti della scuola.
 - Nel caso di uno studente il cui comportamento non dia garanzie, il docente accompagnatore potrà prendere contatto con le famiglie ed avvertire che non si ritiene opportuno che lo studente partecipi al viaggio.
16. Si stabilisce di accordare la preferenza all'uso del treno, specie per le lunghe percorrenze, sia pur non escludendo l'utilizzazione della nave o dell'aereo; nell'ipotesi si dovesse accordare la preferenza all'autobus, si richiamano le prescrizioni relative all'uso di tale mezzo.
17. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.
18. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.
19. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dal docente referente sul C/C postale della scuola.
20. I docenti accompagnatori dovranno portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola e delle famiglie degli alunni loro affidati.



21. Per quel che riguarda il pagamento della eventuale indennità di missione, si fa riferimento alla normativa vigente.
22. Nel caso in cui la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole almeno dell'80% delle famiglie degli alunni.
23. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
24. L'uscita, la visita guidata, il viaggio di istruzione costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.